



*Il Ministero
dello Sviluppo Economico*

Alle Imprese interessate
Ad Artigiancassa S.p.A.
Agli Istituti collaboratori
Alla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.
All'ABI
All'ASS.I.LEA.
Alla CONFARTIGIANATO
Alla CNA
Alla CASARTIGIANI

Circolare n. 7940 del 1° agosto 2006

Agevolazioni previste dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488. Modifiche ed integrazioni alla circolare n. 946068 del 7 aprile 2006.

Con la circolare n. 946068 del 7 aprile 2006 sono state fornite indicazioni in merito alle nuove modalità e procedure per l'accesso delle imprese artigiane alle agevolazioni previste dalla Legge 19 dicembre 1992, n. 488, con le modalità semplificate indicate all'articolo 15 del decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 1° febbraio 2006.

Considerata l'esigenza di fornire precisazioni più puntuali in merito a particolari aspetti e di provvedere ad alcune rettifiche, alla predetta circolare sono apportate le modifiche ed integrazioni di seguito indicate.

Al punto 1.3, dopo il primo periodo, è aggiunto quanto segue: *“Al fine di consentire la determinazione della dimensione aziendale, l'impresa richiedente le agevolazioni trasmette, entro la data di chiusura dei termini di presentazione delle domande, specifiche dichiarazioni redatte secondo gli schemi di cui agli allegati n. 1, 2, 3, 3A, 4, 5 e 5A al citato decreto ministeriale, timbrate e firmate dal proprio legale rappresentante, o da un suo procuratore speciale, ai sensi degli articoli 47 e 76 del D.P.R. n.445 del 28 dicembre 2000; tali dichiarazioni devono essere compilate tenendo conto dei criteri stabiliti nel citato decreto ministeriale”.*

Con riferimento ai soli bandi per i quali, alla data di pubblicazione della presente circolare, è ancora in corso la presentazione delle domande, la mancata trasmissione delle predette dichiarazioni non determina il rigetto della domanda.

Al punto 3.2, dopo il punto 5) è aggiunto il seguente punto: “5 bis) con riferimento alle spese di cui alla lettera c), si precisa che le stesse possono comprendere anche l'alloggio del custode, che è ammissibile nel limite di mq 100.”

Al punto 5.1, secondo capoverso, dopo le parole “del decreto attuativo” sono aggiunte le seguenti: “, precisando che il divieto ivi previsto di presentare una domanda per un nuovo programma in presenza di un programma già agevolato nella medesima unità produttiva riguarda le agevolazioni concesse ai sensi della legge n. 488/92, ivi comprese quelle concesse nell'ambito della misura 2.1.a - Pacchetto Integrato di Agevolazioni – PIA Innovazione - del P.O.N. “Sviluppo imprenditoriale locale”.

Al punto 5.6, terzo capoverso, primo alinea, dopo le parole “in diminuzione” è aggiunto quanto segue: “, nonché gli elementi per l'attribuzione della maggiorazione del valore degli indicatori di cui al successivo punto 6.1; in tale ultimo caso, ai fini del riconoscimento della maggiorazione si fa riferimento alla data di presentazione della domanda riformulata”.

Al punto 5.8, secondo capoverso, secondo alinea, dopo le parole “dal soggetto finanziatore e/o dalla società di leasing” è aggiunto quanto segue: “, Tale valutazione riguarda le previsioni economiche dell'iniziativa,, ivi compresa la redditività prospettica e la coerenza/compatibilità di dette previsioni con i volumi attesi di produzione e con il mercato di riferimento, nonché la valutazione della sostenibilità economico-finanziaria dell'iniziativa relativa all'attendibilità del piano di copertura finanziaria degli investimenti proposti e delle spese di gestione dell'iniziativa stessa, tenuto conto anche di eventuali ulteriori programmi aziendali temporalmente sovrapposti.” Il periodo successivo, da “Il soggetto gestore accerta” a “successivo punto 6.6” è sostituito dai seguenti: “Il soggetto gestore accerta, quindi, la mera conformità del testo della delibera allo schema di cui alla citata convenzione; lo stesso verifica, inoltre, che l'importo indicato nella delibera sia compatibile, in rapporto alle spese ritenute ammissibili, con le condizioni di cui al precedente punto 2.1, punto 3) e che la delibera abbia una validità temporale compatibile con i tempi necessari per la stipula del contratto di finanziamento di cui al successivo punto 6.6.” Inoltre, al quarto alinea del medesimo capoverso, il primo periodo è sostituito dal seguente: “la presenza nel piano finanziario per la copertura degli investimenti e delle spese relative alla normale gestione, di un valore delle fonti finanziarie sufficiente alla copertura dei fabbisogni ivi previsti, tenuto conto delle spese ritenute ammissibili e delle agevolazioni concedibili”; nel caso in cui le fonti finanziarie risultino insufficienti rispetto ai fabbisogni, il soggetto gestore farà presente tale circostanza all'impresa e al soggetto finanziatore nella nota di comunicazione dell'esito istruttorio positivo di cui si dirà nel seguito, richiedendo una nuova delibera, rilasciata sulla base del nuovo piano di copertura finanziaria, che costituisce condizione per la stipula del contratto di finanziamento. Il soggetto gestore evidenzierà detta condizione nella relazione istruttorio di cui al punto 5.8 .”

Al punto 6.2, secondo capoverso, terzo alinea, le parole “pari a 0,01%” sono sostituite dalle seguenti “pari a 1%”.

Al punto 7.5, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: “Nei casi in cui il programma non abbia beneficiato del contributo in conto capitale il soggetto gestore effettua il sopralluogo in corrispondenza dell'ultimo stato di avanzamento.”

Roma, 1° agosto 2006

IL MINISTRO
Firmato Bersani